

Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 29/04/2024 (Rv. 671033-01)

Responsabile di dipendenza e soggetti equiparati - Obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio - Parametri.

In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 29/04/2024 (Rv. 671033-01)